



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Versione 1.0

Aggiornato al 03 Dicembre 2009

www.to.camcom.it/guideregistroimprese

G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO

ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE

Guida alla presentazione della domanda di iscrizione del contratto di Gruppo ai sensi del Regolamento CEE n. 2137/85 e D.Lgs n. 240/91.

REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO

Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino

Tel.: +39 011 571 6424

Fax: +39 011 571 6445

accettazionepratichi@to.camcom.it

www.to.camcom.it/registroimprese

A cura di: L. Chinè

Redazione: L. Chinè

Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale



INDICE DEI CONTENUTI

G.E.I.E. - GRUPPO EUROPEO INTERESSE ECONOMICO	3
NORMATIVA.....	3
G.E.I.E	3
DEFINIZIONE	3
SCOPO.....	4
G.E.I.E. E CONSORZI.....	4
Caratteristiche comuni.....	4
Caratteristiche differenti.....	5
SOGGETTI	5
NUMERO MINIMO DI SOCI	5
SEDE.....	6
LIMITI.....	6
RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI	6
CONTRATTO DI GRUPPO.....	7
FORMA DEL CONTRATTO.....	7
CONTENUTO DEL CONTRATTO.....	7
FONDO COMUNE.....	7
ORGANI.....	8
L'ORGANO AMMINISTRATIVO	8
REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO.....	9
ISCRIZIONE E DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE.....	9
Effetti dell'iscrizione	9
PUBBLICAZIONE	9
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	10
Effetti della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.....	10
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.....	10
Effetti della pubblicazione nella G.U.C.E.....	10
SCHEDA ADEMPIMENTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO	11
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI	17
LINGUA CONTRATTO.....	17



ALTRI ORGANI DEL G.E.I.E.: ISCRIVIBILITA'	17
NOMINA PERSONA GIURIDICA AMMINISTRATORE COMPILAZIONE MODELLO INTERCALARE P	17
AMMINISTRATORI NOMINATI	18
MODELLO INTERCALARE S	18
ISCRIZIONE DI DIPENDENZA DI G.E.I.E. SITUATO IN ALTRO STATO	18
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO	20
COMPILAZIONE DEL MODELLO S1	21
COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE P	24
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE P IN CASO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA	28
LA NORMATIVA	31
REGOLAMENTO CEE 25 LUGLIO 1985, N. 2137/85.....	31
D.LGS. 23 LUGLIO 1991, N. 240.....	31
D.P.R. 581/95	32



G.E.I.E. - GRUPPO EUROPEO INTERESSE ECONOMICO

NORMATIVA

La disciplina del G.E.I.E. è stata introdotta, dal legislatore comunitario, con l'approvazione da parte del Consiglio della Comunità Europea del Regolamento CEE n. 2137 del 25 luglio 1985¹, entrato in vigore il 3 agosto 1985.

Con il Regolamento, vengono delineate dal legislatore europeo le norme generali per l'attuazione delle politiche comunitarie degli stati membri e viene lasciato ai singoli stati il compito di uniformarsi con delle norme che prevedano al tempo stesso l'applicazione e l'integrazione del Regolamento.

Il G.E.I.E., infatti, non viene disciplinato rigidamente dal legislatore comunitario², che prevede e ne disciplina solo alcuni aspetti, strutturandolo in modo flessibile, per poter lasciare ampio spazio alla libera autonomia dei singoli stati e dei partecipanti al Gruppo stesso. Il Regolamento, lascia i membri del Gruppo liberi di organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del Gruppo, dettando solo le norme fondamentali finalizzate ad agevolare le esigenze di cooperazione sovranazionale per cui il G.E.I.E. è stato creato. A tutto ciò che non è contemplato dal Regolamento supplisce la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di Gruppo.

In Italia, questo Regolamento è stato recepito dal legislatore con l'emanazione del D.lgs 23 luglio 1991, n. 240³ in attuazione della delega concessa al Governo dall'articolo 17 della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n. 428.

G.E.I.E

DEFINIZIONE

Il G.E.I.E. è uno strumento giuridico che deriva da un modello societario francese, denominato "G.I.E" (*Groupement d'Intérêt Economique*), riconosciuto a livello comunitario con l'emanazione del Regolamento CEE n. 2137/1985 e, a livello nazionale con il D.Lgs. n. 240/1991, mentre in Europa è entrato in vigore dal 1° luglio 1989.

Il G.E.I.E. si configura come un Gruppo a struttura internazionale, formato da enti o persone fisiche appartenenti a diversi paesi della comunità europea, la cui finalità è quella di agevolare o di sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze, consentendo ad imprese e liberi professionisti, appartenenti a stati diversi della comunità europea, di realizzare forme di cooperazione basate su uno stesso

¹ Pubblicato nella G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) n. L. 199 del 31 luglio 1985.

² Se non in pochi casi come, ad esempio, per quanto riguarda il regime pubblicitario a cui il G.E.I.E. deve sottostare.

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 05 agosto 1991.



modello contrattuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni dei singoli stati e dal diritto comunitario.

SCOPO⁴

Lo scopo che il G.E.I.E. si prefigura è sostanzialmente mutualistico, esso non persegue il raggiungimento di profitti per se stesso ma, in quanto strumento di cooperazione, tende solo *“ad agevolare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, a migliorare o ad aumentare i risultati di questa attività”⁵*, migliorandone i risultati non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo del rischio di impresa. Le attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle, il Gruppo svolge solo un’attività ausiliaria rispetto a quella dei suoi membri.

E’ riconosciuta al G.E.I.E. anche la possibilità di produrre direttamente profitti, ma con la particolarità di provvedere, in sede di destinazione degli utili, alla distribuzione degli stessi agli associati.

G.E.I.E. E CONSORZI

Se si vuole fare un paragone con figure analoghe presenti nel nostro ordinamento giuridico, il consorzio ed in particolare il consorzio con attività esterna, è la figura che presenta più elementi in comune con il G.E.I.E., rappresentando anch’ esso un validissimo strumento di cooperazione per le imprese.

Caratteristiche comuni

- ✓ Anche il G.E.I.E., come i consorzi, ha come caratteristica principale quella di essere un mezzo per sostenere l’attività economica dei suoi membri: esso non persegue per sé stesso il raggiungimento di profitti, ma opera affinché i suoi membri possano sviluppare o migliorare la loro attività.
- ✓ I partecipanti al Gruppo, così come avviene per i consorziati, non perdono la propria autonomia economica, infatti, la partecipazione al Gruppo può riguardare anche lo svolgimento di un solo affare e può essere limitata nel tempo senza coinvolgere tutta l’attività dei partecipanti.
- ✓ Anche il G.E.I.E., come i consorzi, non ha personalità giuridica.

4 Esempi di G.E.I.E. costituiti (fonte: Libertas – Europaisches institut GmbH):

-G.E.I.E. per la creazione di uffici vendita nei paesi terzi;

-per condividere gli oneri della funzione aziendale di ricerca e sviluppo;

-di spedizionieri per operare congiuntamente nell’ambito dei trasporti e della logistica;

-l’unione TGV italiana e francese;

-la camera di commercio belga e francese

-la società per la creazione del “tunnel del Brennero” che ha quali membri l’Italia, l’Austria e la Germania;

-esperti belgi e inglesi nella medicina delle ossa hanno fondato la EEIG (European Federation for Classical Osteopathy) con sede in belgio;

-cooperazione tra gli aeroporti regionali in Belgio e in Francia.

⁵ Art.3 §1 Regolamento.



Caratteristiche differenti

- ✓ Le parti del contratto costitutivo del Gruppo possono essere anche liberi professionisti.
- ✓ I partecipanti devono appartenere a stati diversi.
- ✓ L'attività del G.E.I.E. non può sostituire ma solo ausiliare quella dei membri.
- ✓ Regime di responsabilità dei membri: non si fa per il Gruppo la distinzione presente in materia consortile fra le obbligazioni contratte per conto del consorzio o per conto di uno o più consorziati, ma si stabilisce la responsabilità dei membri, che è illimitata e solidale e riguarda tutte le obbligazioni di qualsiasi natura esse siano.
- ✓ Differente struttura organizzativa, essendo obbligatoriamente prevista per il Gruppo un organo amministrativo ed un'assemblea dei membri.
- ✓ Il Gruppo, in seguito allo scioglimento del rapporto con un partecipante (per recesso o esclusione) o al proprio scioglimento deve, in base a quanto previsto dal Regolamento, procedere alla liquidazione dei diritti del membro uscente o alla liquidazione generale; questo non ha luogo per i consorzi, per i quali non è previsto per legge alcun procedimento di liquidazione.

SOGGETTI

Un G.E.I.E può essere formato sia da società, sia da enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno stato membro e aventi la sede sociale o legale e l'amministrazione in uno stato membro della comunità europea, sia da persone fisiche che svolgano un'attività industriale, commerciale, artigianale o agricola, una specifica professione, oppure, che forniscano servizi professionali di altra natura, sempre all'interno della comunità europea.

I partecipanti devono appartenere a stati membri diversi: il G.E.I.E., infatti, è uno strumento sovranazionale di cooperazione al quale non può farsi ricorso qualora tutti i partecipanti appartengano al medesimo paese.

Perché il Gruppo si costituisca occorre che vi partecipino almeno:

- ➔ due società o enti che hanno la sede sociale o legale e l'amministrazione in uno stato membro;
- ➔ due persone fisiche che esercitino un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una specifica professione o prestano altri servizi nella comunità europea;
- ➔ una società (o ente) e una persona fisica, che hanno nella Comunità la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale.

N.B. Non possono partecipare alla costituzione né successivamente entrare nel Gruppo, i soggetti che svolgono la loro attività principale (se persone fisiche) o hanno l'amministrazione centrale (se società o enti pubblici o privati) fuori dalla Comunità Europea.

NUMERO MINIMO DI SOCI

Il G.E.I.E deve essere costituito da soggetti di almeno due paesi appartenenti alla comunità europea, mentre non è permesso a soggetti di paesi terzi di partecipare.



SEDE

Deve essere situata nella CEE (Comunità Economica Europea) e deve essere fissata:

- ↳ nel luogo in cui il Gruppo ha l'amministrazione centrale,
- oppure
- ↳ nel luogo in cui uno dei membri del Gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purchè sia svolta un'attività reale.

La sede del Gruppo può essere trasferita ma solo all'interno della CEE.

LIMITI

Ai sensi dell'articolo 3 § 2 del Regolamento n. 2137/85 il G.E.I.E. non può:

- a) esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli investimenti;
- b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro. Il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del Gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;
- c) contare più di cinquecento lavoratori salariati;
- d) essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli Stati membri applicabili alle società; un Gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli Stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile o immobile;
- e) essere membro di un altro Gruppo europeo di interesse economico;
- f) ricorrere al pubblico risparmio⁶.

RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI

La legge tutela i terzi che entrano in relazione d'affari con il Gruppo: il Regolamento stabilisce il principio della responsabilità solidale e illimitata dei membri del G.E.I.E per le obbligazioni del Gruppo. Il G.E.I.E. può contrarre in nome proprio impegni aventi implicazioni finanziarie ed è tenuto ad assumerne l'onere a carico del proprio patrimonio. Se il pagamento non viene effettuato dal Gruppo entro un congruo termine, sono i membri a rispondere illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura del Gruppo. Inoltre, i membri che cessano di far parte del Gruppo restano responsabili dei debiti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del Gruppo anteriori alla loro cessazione per un periodo di cinque anni da tale cessazione.

⁶ Art. 23 Regolamento.



CONTRATTO DI GRUPPO

FORMA DEL CONTRATTO

Il G.E.I.E. si costituisce per contratto scritto, come previsto dall'articolo 2 del D.lgs n. 240/91. La forma scritta è richiesta *"ad substantiam"*, la sua mancanza, oltre ad impedire l'iscrizione del G.E.I.E. nel registro delle imprese, determina la nullità del contratto, nullità che può essere fatta valere giudizialmente da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo, ed il cui definitivo accertamento comporta la liquidazione del G.E.I.E., come disposto dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 240/91 in riferimento agli articoli 15 e 35 del Regolamento CEE n. 2137/85.

Non è specificato né dal regolamento né dal decreto se l'atto scritto debba essere un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o una scrittura privata semplice.

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Nel contratto di Gruppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2137/85 devono figurare:

- a. la denominazione anche di fantasia del Gruppo preceduta o seguita dall'espressione "Gruppo Europeo di Interesse Economico" o dalla sigla "G.E.I.E.", a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;
- b. la sede del Gruppo, cioè il luogo della Comunità ove esso ha scelto di iscriversi, per esercitare la sua attività o mantenervi l'amministrazione centrale;
- c. l'oggetto del Gruppo: esso consiste nelle attività economiche *ausiliarie* di quelle dei propri membri, che il Gruppo ha stabilito di svolgere;
- d. i nomi ed il domicilio dei membri-persone fisiche; la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede delle società partecipanti, l'indicazione degli enti giuridici pubblici o privati membri del Gruppo;
- e. la durata del Gruppo che può essere:
 - ✓ a tempo determinato
 - ✓ a tempo indeterminato.

Poiché le suddette indicazioni costituiscono i requisiti minimi del contratto di Gruppo, la mancanza anche di una sola di esse determina l'invalidità del contratto che, se accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, comporta lo scioglimento del Gruppo e la sua liquidazione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 8, 2° comma del D.Lgs n. 240/91 e 15 e 35 del Regolamento n. 2137/85.

FONDO COMUNE

Non è richiesto un capitale all'atto della costituzione, che però potrà essere previsto dal contratto sociale anche successivamente; sono comunque consentite tutte le forme di conferimenti: in denaro, in natura o anche in beni immateriali (conoscenze tecnologiche, brevetti, etc.).



ORGANI

L'articolo 16 del Regolamento prevede solo due organi obbligatori:

- ↳ i membri che agiscono collegialmente (assemblea);
- ↳ l'amministratore o gli amministratori (organo esecutivo);

I membri del Gruppo, che agiscono come organo, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del Gruppo.

Il contratto di Gruppo può poi prevedere altri organi (organi di controllo, organi tecnici, organi esecutivi, etc.) e stabilirne i poteri.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Può essere unipersonale (amministratore unico) o pluripersonale (due o più amministratori) o collegiale, in relazione alle disposizioni del contratto.

La carica può essere affidata:

- ↳ o ad una o più persone fisiche, anche estranee al Gruppo e appartenenti ad uno stato diverso da quello in cui il G.E.I.E. ha la sua sede;
- ↳ o ad una persona giuridica, anche estranea al Gruppo e appartenenti ad uno stato diverso da quello in cui il G.E.I.E. ha la sua sede, che dovrà però designare o una o più persone fisiche deputate a gestire il G.E.I.E. in sua rappresentanza.

La nomina del o degli amministratori può avvenire:

- ↳ con il contratto di costituzione del G.E.I.E.;
- ↳ successivamente, con decisione del collegio dei membri.

E' opportuno che il contratto costitutivo del G.E.I.E. stabilisca:

- ↳ il numero, la durata in carica, la rieleggibilità o meno, le modalità di sostituzione (in caso di cessazione anticipata dalla carica) ed i poteri degli amministratori;
- ↳ chi ha il potere di rappresentanza sostanziale e processuale del Gruppo;
- ↳ il regime di amministrazione.

Nel caso di amministrazione collegiale, è opportuno che il contratto di Gruppo determini:

- ↳ il numero minimo e massimo di consiglieri;
- ↳ la possibilità di delega totale o parziale dei poteri gestori ad uno o più consiglieri;
- ↳ le maggioranze richieste per la costituzione del consiglio e per l'assunzione delle relative deliberazioni;
- ↳ le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica;
- ↳ le eventuali cause di cessazione dell'intero consiglio;
- ↳ il compenso per i consiglieri e per gli amministratori delegati;
- ↳ le cause di revoca o di decadenza dalla carica.



N.B. L'articolo 20 del Regolamento stabilisce che soltanto l'amministratore o, se vari, ciascuno degli amministratori, rappresenta il Gruppo verso i terzi.

REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO

E' previsto per il G.E.I.E. un sistema di pubblicità tale da assicurare la piena tutela dei terzi. Le formalità da espletare sono di due tipi:

- ➔ di iscrizione del Gruppo e deposito del contratto;
- ➔ di pubblicazione.

ISCRIZIONE E DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE

Il Regolamento CEE n. 2137/85 all'articolo 6, stabilisce che il contratto di Gruppo, dovrà essere iscritto nello Stato in cui si trova la sede, nel registro designato a norma dell'articolo 39 § 1⁷.

Per l'Italia, il registro designato dalla normativa nazionale è il Registro Imprese.

A norma dell'articolo 3 del D. lgs n. 240/91, l'iscrizione, deve essere effettuata a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il G.E.I.E. ha sede. Se gli amministratori non vi provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del G.E.I.E..

Effetti dell'iscrizione

Dalla data di iscrizione nel registro imprese, il G.E.I.E. non acquista la personalità giuridica, ma la soggettività giuridica e quindi la capacità sostanziale (e cioè di essere titolare di diritti ed obbligazioni, di stipulare a proprio nome contratti e compiere atti giuridici) e la capacità processuale (cioè di stare in giudizio come attore o convenuto);

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (articolo 2193 c.c.). Il contratto di Gruppo, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

PUBBLICAZIONE

Una volta espletate le formalità di iscrizione del Gruppo, occorre procedere alla pubblicazione.

⁷ *Gli stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad esse applicabili.*



Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

A norma dell' articolo 8 del Regolamento CEE n. 2137/82 e dell'articolo 4 del D.Lgs n. 240/1991, nel termine di 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese, gli amministratori devono richiedere la pubblicazione "integrale" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli elementi essenziali del contratto. Devono, invece, essere pubblicati solo "per estratto", con menzione dell'avvenuta iscrizione al registro imprese, tutti gli atti e le indicazioni soggetti ad iscrizione a norma dell'articolo 7 del Regolamento, con esclusione solo delle modifiche del contratto di Gruppo.

Effetti della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Tale pubblicazione ha come conseguenza quella di rendere l'esistenza del G.E.I.E. opponibile ai terzi nelle condizioni fissate per le società da ciascun ordinamento nazionale.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, devono essere trasmessi, a cura degli amministratori, affinché possano essere pubblicati nella G.U.C.E (serie C e S)⁸, all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, la costituzione del Gruppo con la precisazione di tutti gli estremi dell'iscrizione e della pubblicazione a livello nazionale.

Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del G.E.I.E. Dopo queste iscrizioni, questi atti diventano opponibili ai terzi, mentre per quelli compiuti precedentemente ed i cui obblighi non siano stati assunti dal G.E.I.E. dopo l'iscrizione, la responsabilità ricade solidalmente ed illimitatamente sui membri che li hanno posti in essere.

Effetti della pubblicazione nella G.U.C.E.

Tale pubblicazione è priva di qualsiasi effetto giuridico avendo il solo scopo di informare i terzi circa la nascita (o la liquidazione) di un Gruppo. Grazie a questa pubblicazione viene reso noto presso quale registro il Gruppo è stato iscritto: ad esso gli interessati potranno rivolgersi per ottenere informazioni in merito al Gruppo.

⁸ La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUCE), si articola in due serie collegate tra loro (L per gli atti legislativi e C per comunicazioni e informazioni) e un supplemento (S per i bandi di appalto).



SCHEDA ADEMPIMENTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO

Ufficio competente	L'ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale del G.E.I.E.
Riferimenti normativi	Regolamento CEE n. 2137/85; D.Lgs 23/7/1991; D.P.R. 581/95
Modalità di presentazione	La domanda deve essere trasmessa telematicamente, oppure, presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime pubblicitario	Pubblicità dichiarativa ⁹
Termine	Entro 30 giorni dalla data del contratto di Gruppo
Soggetti obbligati	Amministratori
Soggetti legittimati	Ciascun membro del G.E.I.E. (solo decorsi i 30 giorni dalla data del contratto) ¹⁰ , Notaio ¹¹ , procuratore; professionista incaricato ¹²
Intestazione/ firme distinta Fedra	<ul style="list-style-type: none">• <i>Se la domanda è presentata da un amministratore con CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore e da questi firmata digitalmente.• <i>Se la domanda è presentata da un amministratore senza CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore; alla domanda deve essere allegato il "modello firme" sul quale l'amministratore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall'intermediario che provvede all'invio telematico della domanda.• <i>Se la domanda è presentata da un membro del G.E.I.E. con CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso membro e da questi firmata digitalmente.

⁹ Art. 2193 c.c.

¹⁰ D.Lgs n. 240/91 art. 3, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relative al G.E.I.E, prescritti dagli artt. 6, 7 e 10 del Regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il G.E.I.E. ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del G.E.I.E.

¹¹ Legittimato in quanto notaio rogante (art. 31 L. 340/00 comma 2-ter).

¹² Nel caso in cui il G.E.I.E. non sia stato costituito con atto notarile.

Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies).



	<ul style="list-style-type: none">• <i>Se la domanda è presentata da un membro del G.E.I.E. senza CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso membro; alla domanda deve essere allegato il "modello firme" sul quale il membro deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall'intermediario che provvede all'invio telematico della domanda.• <i>Se la domanda è presentata dal notaio rogante:</i> la distinta Fedra deve essere intestata al notaio e da questi firmata digitalmente.• <i>Se la domanda è presentata da un procuratore:</i> la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della procura sulla quale l'amministratore/membro che l'ha conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore.• <i>Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:</i> la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata digitalmente.
Modello base	S1
Modelli allegati	<p>ALLEGATO 1 (obbligatorio)</p> <p>➔ Int. P, per ogni amministratore</p> <p>ALLEGATO 2 (eventuale)</p> <p>➔ Modello Note, nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata da un professionista incaricato, nel quale dovrà dichiarare</p> <ul style="list-style-type: none">- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (solo incarico): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p><i>"Il sottoscritto dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico dell'amministratore/membro del Gruppo".</i></p></div> <ul style="list-style-type: none">- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico e iscrizione):



	<p><i>"Il sottoscritto, dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di al numero</i></p> <p><i>Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico dell'amministratore/membro del Gruppo".</i></p>
Atti/Documenti obbligatori da allegare	<p>ALLEGATO 1(obbligatorio)</p> <p>Se atto pubblico o scrittura privata autenticata</p> <p>↳Copia informatica del contratto di Gruppo dichiarata conforme all'originale dal notaio e sottoscritta digitalmente dallo stesso, con la seguente formula da apporre in calce all'atto:</p> <div data-bbox="491 875 1345 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto Notaio attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della L. n. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale, composto da n. pagine.</i></p><p><i>Luogo e data "13</i></p></div> <p>Se la CNS/smart card, con la quale il notaio ha firmato i files, è stata rilasciata da Infocamere o altro Ente Certificatore diverso dal Consiglio Nazionale del Notariato, egli dovrà, nella formula di chiusura con la quale attesta la conformità del documento all'originale, oltre che qualificarsi professionalmente anche dichiarare di essere un notaio regolarmente iscritto al consiglio notarile della provincia di al n.</p> <p style="text-align: center;">Oppure</p> <p>Se scrittura privata non autenticata</p> <p>↳Copia informatica del contratto di Gruppo sottoscritta digitalmente da tutti i membri del Gruppo intervenuti¹⁴:</p> <p>Se l'allegato non è sottoscritto digitalmente dal/i soggetto/i che hanno stipulato il contratto e che ne sono legalmente responsabili, deve essere depositato in copia conforme all'originale dichiarata:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal soggetto che detiene¹⁵ stabilmente il documento, ai sensi del comma 4 dell'art. 23 D.Lgs. n. 82/2005¹⁶, con la seguente formula da apporre in calce all'atto:

¹³ Coincidente con il momento in cui il Notaio appone alla copia informatica la propria firma digitale.

¹⁴ La copia informatica del contratto di Gruppo deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli intervenuti (membri del G.E.I.E) i quali risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di "FIRMATO IN ORIGINALE DA...", oppure, che risultino avere apposto sulla copia cartacea del contratto di Gruppo (successivamente scansionata e trasformata in. pdf/A) la propria firma autografa.

¹⁵ Non è detentore chi detiene solo provvisoriamente e non avendo titolo la documentazione.

¹⁶ Così come modificato dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge 28/01/2009 n. 2.



	<p><i>"Il sottoscritto, quale detentore del documento analogico originale, dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 che il presente documento è conforme all'originale, composto da n. pagine. Luogo..... e data.....".¹⁷</i></p> <p>- dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all'atto:</p> <p><i>"Il sottoscritto Notaio attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della L. n. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale, composto da n. pagine. Luogo e data".¹⁸</i></p> <p>- dall'amministratore, membro del G.E.I.E., dal procuratore o dal professionista incaricato, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000¹⁹ con la seguente formula da apporre in calce all'atto:</p> <p><i>"Il sottoscritto amministratore/membro del G.E.I.E./procuratore/professionista incaricato attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.p.r. n. 445/2000, la conformità del presente documento all'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate di, composto da n. pagine. Luogo e data".²⁰</i></p>
Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda	<p>ALLEGATO 1</p> <p><i>Quando la domanda è presentata dall'amministratore/membro del G.E.I.E. senza CNS/smart card:</i></p> <p>copia informatica del modello firme sottoscritta autografamente dal soggetto che ha presentato la domanda e digitalmente dal soggetto che provvede all'invio telematico della stessa;</p> <p>oppure,</p> <p><i>Quando la domanda è presentata dal procuratore:</i></p> <p>copia informatica della procura sottoscritta autografamente dal soggetto che l'ha conferita (amministratore/membro) e digitalmente dal procuratore.</p> <p>e</p> <p>ALLEGATO 2</p> <p>Copia informatica semplice del documento di identità dell'amministratore/membro che presenta la domanda o che ha conferito procura quando lo stesso non abbia la CNS/smart card. Tale copia deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice E20.</p>

¹⁷ Coincidente con il momento in cui chi detiene il documento appone alla copia informatica la propria firma digitale.

¹⁸ Coincidente con il momento in cui il Notaio appone alla copia informatica la propria firma digitale.

¹⁹ Essendo stato il contratto di Gruppo registrato all'Agenzia delle Entrate.

²⁰ Coincidente con il momento in cui l'amministratore/membro del G.E.I.E./Procuratore/Professionista incaricato appone alla copia informatica la propria firma digitale.



Formato file contenente gli atti/documenti	.pdf/A, .pdf o .tif ²¹
Codice atto	A01 (ATTO COSTITUTIVO);
Codice forma atto	A seconda dei casi: P (Atto Pubblico); oppure A (scrittura privata autenticata); oppure S (scritta)
Data atto	Data del contratto di Gruppo
Diritti di segreteria	Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente; Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Imposta di bollo	Euro 65,00 ²² da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico. Come previsto dall'art. 15 del D.P.R. 642/72, la Distinta Fedra, il contratto di Gruppo allegati, devono indicare il modo di pagamento dell'imposta di bollo recando, in testa o in calce, la dicitura corrispondente: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000."</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate – n. del"²³</i></div>

²¹ Il formato .pdf/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro delle imprese (contratto istitutivo di G.E.I.E.), gli altri documenti (per esempio, la procura, il modello firme e il documento di identità) possono essere allegati anche in formato .pdf oppure .tif, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.P.C.M., prevede l'obbligo, nelle more della definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti, diversi dal bilancio d'esercizio, per i quali sussiste "l'obbligo di deposito nel registro imprese", inteso come deposito per l'iscrizione.

²² Se il notaio è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, all'atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l'importo di 65,00 euro, qualora l'abbia già versato all'Erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli estremi della propria autorizzazione. Lo stesso cosa vale nell'ipotesi in cui il notaio si avvalga della dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l'anno per pagare all'Agenzia delle Entrate l'imposta di bollo in modo virtuale.

²³ Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta di bollo.



	<p><i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione inviata in data all'Agenzia delle Entrate di"²⁴</i></p>
Registrazione atto	<p>Obbligatoria²⁵</p> <p>La registrazione, dovrà essere comprovata come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal timbro apposto, sulla copia dell'atto allegato, dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'avvenuta registrazione; <p>oppure,</p> <ul style="list-style-type: none">• apponendo in calce agli atti allegati alla domanda la formula: <p><i>"Effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di....., in data....., numero.....".</i></p> <p>oppure,</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'ipotesi in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione: <p><i>"Effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di....., in data....., numero in corso di attribuzione".</i></p>
Sanzioni	<p>Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive</p> <p>Norma: Regolamento CEE n. 2137/85 art. 6 e D.Lgs 240/91 art. 4</p> <p>Soggetti sanzionati: ciascun amministratore</p> <p>Importo dovuto: Euro 412,00</p> <p>A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica.</p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.</p>

²⁴ Secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del D.M. n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l'anno.

²⁵ Art. 65 del T.U. 131/86.



AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI

LINGUA CONTRATTO

La lingua in cui è redatto il contratto di Gruppo è normalmente quella del registro competente per la sede del G.E.I.E.

Se, il contratto di Gruppo, non fosse redatto in lingua italiana, o fosse redatto in altro stato, nella forma dell'atto notarile, lo stesso prima di essere depositato nel registro imprese competente dovrà essere depositato²⁶ presso un notaio italiano o presso l'archivio notarile affinché possa essere usato in Italia.

Di conseguenza, alla domanda di iscrizione del G.E.I.E., oltre al contratto di Gruppo, dovrà essere allegata copia conforme, sottoscritta digitalmente dal notaio, dell'atto di deposito e copia della traduzione in lingua italiana, eseguita da un "traduttore ufficiale"²⁷.

ALTRI ORGANI DEL G.E.I.E.: ISCRIVIBILITA'

Oltre ai due organi obbligatori il contratto di Gruppo potrà prevederne altri, che se nominati, non dovranno essere iscritti nel registro imprese, quali ad esempio:

- ➔ il comitato tecnico consultivo, di nomina del collegio dei membri che ha in genere funzioni di consultazione e proposta in favore del collegio e/o degli amministratori;
- ➔ il collegio dei revisori dei conti, avente funzioni prevalentemente di controllo della gestione degli amministratori;
- ➔ il collegio arbitrale, deputato, per volontà unanime dei membri del Gruppo a gestire le controversie tra Gruppo ed uno o più membri o solo tra questi ultimi, relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto o a vicende gestionali del Gruppo.

Secondo quanto prevede il Regolamento, infatti, dovranno essere depositati solo la nomina dell'amministratore o degli amministratori del Gruppo, il loro nome, l'indicazione che essi possono agire da soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni.

NOMINA PERSONA GIURIDICA AMMINISTRATORE²⁸: COMPILAZIONE MODELLO INTERCALARE P

Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato. In questo, caso devono essere

²⁶ Articolo 106, n. 4, della legge notarile..

²⁷ Qualunque perito scelto o meno dalle parti che:

-o è iscritto all'albo dei periti giudiziari presso i Tribunali

-o si faccia asseverare la sua traduzione da un competente pubblico ufficiale (Notaio, ai sensi dell'articolo 1, punto 4, del R.D.L. n. 1666/1937 o cancelliere del Tribunale)

-o sia autorizzato da una precisa norma a svolgere tale funzione: il notaio quale pubblico ufficiale che conosca la lingua straniera.

²⁸ Art. 19 comma 2 Regolamento CEE n. 2137/85 e Art. 5 D.lgs n. 240/91.



pubblicizzati nel registro imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.

L'Intercalare P dell'amministratore persona giuridica dovrà essere compilato come segue:

- nei riquadri 1/, 2/ e 3/ con i dati della persona giuridica nominata;
- nel riquadro 5/ relativo ai poteri – inserire i dati del rappresentante designato.

AMMINISTRATORI NOMINATI

Diversamente dagli amministratori delle società di capitali, gli amministratori nominati non dovranno firmare la domanda, in quanto non previsto dalla legge: riguardo a questi soggetti è richiesta la sola compilazione del modello Intercalare P.

MODELLO INTERCALARE S

La circolare n. 3615/C e 3628/C²⁹, dispone che i soggetti utilizzatori del modulo Intercalare S siano solo:

- Società a responsabilità limitata, anche unipersonali;
- Società consortili;
- Società per azioni e in accomandita per azioni, non quotate in mercati regolamentati, anche s.p.a. unipersonali;
- Consorzi con attività esterna;
- Gruppi cooperativi paritetici;
- Società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Non dovrà pertanto essere allegato al modello S1 di iscrizione del G.E.I.E. anche il modello Intercalare S.

La pubblicità dei membri del Gruppo avverrà, pertanto, solo attraverso la visione e il rilascio della copia del contratto iscritto presente nell'archivio informatico del registro imprese.

ISCRIZIONE DI DIPENDENZA DI G.E.I.E. SITUATO IN ALTRO STATO³⁰

Ogni dipendenza del Gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale stato.

Ai fini dell'iscrizione, il Gruppo deposita presso il registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la dipendenza, copia autentica dell'atto istitutivo della dipendenza, redatto in lingua italiana o copia conforme, sottoscritta digitalmente dal notaio, dell'atto istitutivo della dipendenza e copia della traduzione in lingua italiana, eseguita da un "traduttore ufficiale".

²⁹ Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 06 febbraio 2008 e del 14 agosto 2009.

³⁰ Art. 7 e 10 Regolamento n. 2137/85 e Art. 3 D.Lgs n. 240/91.



L'iscrizione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dall'istituzione della dipendenza a cura degli amministratori, o, se gli amministratori non provvedono, potrà provvedervi ciascun membro a spese del G.E.I.E.

La domanda di iscrizione della dipendenza³¹, se contestuale alla domanda di iscrizione del G.E.I.E., dovrà essere richiesta allegando il modello UL (sezione A).

Diversamente, da quanto accade per le società, non è prevista la nomina di un preposto stabile per la dipendenza.

³¹ *Istituita con lo stesso contratto istitutivo del G.E.I.E.*



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GRUPPO

N.B. Per la compilazione della domanda, nell'esempio di seguito riportato, è stata utilizzata la versione Fe.Dra 6.1.5³².

Esempio

→ Domanda di iscrizione del contratto di Gruppo ALPHA Gruppo Economico di Interesse Europeo, siglabile ALPHA G.E.I.E.

- Contratto di Gruppo redatto per scrittura privata autenticata in data 15/10/2009 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21/10/2009.
- Depositato presso il registro delle imprese in data 30/10/2009.
- Il Gruppo ha sede a Torino Via Giolitti 24.
- Il Gruppo è stato contratto a tempo indeterminato.
- Il Gruppo è costituito da tre membri: Schifino Barbara amministratore della società Summer Ltd; Donadon Danilo e Bertotti Silvia.
- Il Gruppo è costituito senza un fondo patrimoniale iniziale.
- Viene nominato amministratore unico Donadon Danilo.

³² Si precisa che possono ancora essere utilizzate le versioni precedenti Fe.Dra 6.0.5, Fe.Dra 6.1.3 e Fe.Dra 6.1.4.



COMPILAZIONE DEL MODELLO S1

(2) Nuova Pratica

Tipologia soggetto **Adempimenti** **Modello Base**

- B - Deposito bilanci / elenco soci
- I1 - Iscrizione di imprenditore individuale ne R.I.
- I2 - Modifica / cancellazione di imprenditore individuale
- Intercalare P - Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica
- R - Denuncia al R.E.A. di associazione, ente, impresa estera
- S1 - Iscrizione società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico**
- S2 - Modifica società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico
- S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal R.I.
- S5 - Attività sede legale: inizio, modifica, cessazione
- CV - Comunicazione Variazione su Quote di SRL (Variazione di versato e domicilio, titolare o rappresentante)
- S6 - Atto di trasferimento di quote sociali di S.R.L.
- TA - Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda
- UL - Localizzazione: apertura modifica, cessazione

ATTENZIONE! L'ex modello SE è stato sostituito dal modello UL

Annulla **< Indietro** **Avanti >**

Selezionare la cartella **Modello Base** e scegliere il modello S1.
Cliccare sul pulsante **Avanti** per proseguire.

Dopo avere compilato, nelle maschere precedenti, i **Dati di intestazione della pratica**, predisporre la domanda inserendo con il tasto **Aggiungi modulo**, il modello **INTERCALARE P**, selezionando il numero dei modelli da aggiungere³³, nell'unica sezione consentita: **NUOVA PERSONA**.

Dati di intestazione della pratica

Denominazione ALPHA GRUPPO DI INTERESSE ECONOMICO

Forma giuridica GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Codice fiscale 06527680018

Nr. R.E.A. SEDE

C.C.I.A.A. di (SEDE) TORINO

Il sottoscritto BIANCO DAVIDE **Anagrafica Persone**

In qualità di NOTAIO

Numero Protocollo di riferimento (per pratiche di rettifica) PV (RI/AA) ANNO NUMERO PRA

Annotazioni ad uso locale

Modalità di presentazione Con firma digitale Senza firma digitale

Modelli e Riquadri costituenti la pratica

Seleziona tutto Deseleziona tutto

- 1 - (S1) ISCRIZIONE SOCIETÀ, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBLICO ECONOMICO - NUOVA PERSONA
- 2 - (INTERCALARE P) - NUOVA PERSONA
- 3 - (RP) RIEPILOGO
- 8 / ESTREMI DELL'ATTO
- 1 / CODICE FISCALE
- 2 / PARTITA IVA
- 3 / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
- 4 / FORMA GIURIDICA
- 5 / INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

Pratica DA SCARICARE con codice: B06N3618

Avvia **Chiudi**

Valorizzare, nella parte denominata **Modelli e Riquadri costituenti la pratica**: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S1 mentre, nella sezione destra tutti i riquadri interessati.

Il riq. **B/ESTREMI DELL'ATTO** risulta valorizzato automaticamente.

³³ Nel caso in esempio selezionare un modello Intercalare P.



Firma atto	Codice atto	Data dell'atto	Numero repertorio	Codice Ufficio Registrazione	Allegato Statuto/Patto Integ.	Data reg. atto	Nr. registrazione
A	A01	15/10/2009	1111	R31	N	21/10/2009	1212

Forma Atto: A SCrittura privata autenticata [A]
Codice Atto: A01 ATTO COSTITUTIVO [A01]
Data Atto: 15/10/2009
Numero Repertorio: 1111
Codice Ufficio Registrazione: R31 TORINO I [R31]
Nr. registrazione: 1212
Data Reg. Atto: 21/10/2009
Allegato Statuto/Patto Integrale: SI No

Selezionare la cartella **Estremi dell'Atto (B)**.
Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare tutti i campi come nella maschera riportata a lato.

- Forma atto: A;
- Codice atto: A01;
- Data atto: nel caso in esempio 15/10/2009.

Inoltre, alla voce "Allegato statuto/patto integrale" selezionare, a seconda dei casi, la casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare No poiché la domanda non ha anche per oggetto il deposito dello statuto/regolamento.
Convalidare con il tasto **Applica** e quindi procedere con **Chiudi**.

1 / CODICE FISCALE: 06527680018
2 / PARTITA IVA: 06527680018
3 / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: Anagrafica Imprese: ALPHA GRUPPO DI INTERESSE ECONOMICO
Sigla denominazione: ALPHA G.E.I.E.
4 / FORMA GIURIDICA: GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
6 / DURATA: indeterminata
7 / SCADENZA DEGLI ESERCIZI: La scadenza del primo esercizio è fissata al 31/12/2009
Lo statuto prevede la proroga di nr. _____ giorni dei termini di approvazione del bilancio

Selezionare la cartella **Dati Generali (1-2-3-4-6-7)**. Compilare il riquadro 2/PARTITA IVA anche se coincidente con il codice fiscale.
Compilare il riquadro **6/DURATA** spuntando, nel caso in esempio, "indeterminata" e il riquadro **7/SCADENZA DEGLI ESERCIZI**.

I riquadri **1/CODICE FISCALE**, **3/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE** E **4/FORMA GIURIDICA** risultano compilati automaticamente a seguito di inserimento dati nell'Anagrafica Imprese.



Selezionare la cartella **Sede Legale (5)**.
Il riquadro **5/INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE** risulta compilato automaticamente a seguito di inserimento dati nell'Anagrafica Imprese.
N.B. Per integrare o modificare tali dati, occorre entrare nella gestione **ANAGRAFICA IMPRESE**.

N.B. Non devono essere compilati i campi *Telefono, Telefax, E-mail, E-mail certificata*³⁴. Tali dati, qualora indicati, non saranno iscritti nell'archivio del registro delle imprese, poiché non previsti da alcuna norma di legge, ma verranno utilizzati dall'Ufficio al solo fine di una migliore gestione delle relazioni con l'impresa inerenti le domande e le denunce presentate.

Selezionare la cartella **Oggetto Sociale (10)** e nel riquadro **10/OGGETTO SOCIALE (attività che lo costituisce)** trascrivere integralmente l'oggetto sociale indicato nel contratto.

³⁴ L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata riguarda solo le "società".



Selezionare la cartella **Organi e Poteri (13-15)** e quindi la cartella **Poteri (15)**.
Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare tutti i campi come nella maschera riportata a lato.
Selezionare, in corrispondenza della voce **“Organi”**, nel caso in esempio, **AUN** dal menù a tendina.
Nel campo di videoscrittura **“Descrizione Poteri”** riportare integralmente i poteri degli organi in carica come da contratto.

N.B. Il riquadro **Organi (13)** non deve essere compilato, in quanto relativo alle società di capitale e alle cooperative.

COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE P

Tornare alla maschera principale e valorizzare nella parte denominata **Modelli e Riquadri costituenti la pratica** della maschera a lato: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello INTERCALARE P – **NUOVA PERSONA** e, nella sezione destra, il riqu. **3/CARICA O QUALIFICA**.
I riqu. **1/DATI ANAGRAFICI** e **2/RESIDENZA ANAGRAFICA DELLA PERSONA** vengono valorizzati automaticamente.



Selezionare la cartella **Dati Generali (1-2)** e compilare il riquadro **1/DATI**

ANAGRAFICI inserendo i dati anagrafici ³⁵

dell'amministratore, selezionandoli dall'Anagrafica Persone oppure attivando il tasto "Compilazione manuale"



per procedere all'inserimento manuale degli stessi.

Nel riquadro **1/DATI ANAGRAFICI** spuntare la casella corrispondente alla voce "Rappresentante dell'impresa"³⁶ (SI o NO), nel caso in esempio selezionare "Si", in quanto l'amministratore ha la rappresentanza del Gruppo.

Nel riquadro **2/RESIDENZA ANAGRAFICA DELLA PERSONA**, indicare il domicilio³⁷ del socio, selezionando la casella corrispondente alla voce "Residenza", se coincidono, diversamente selezionare la casella corrispondente alla voce "Domicilio", in quanto diverso dalla residenza. Convalidare con il tasto Applica.

Selezionare la cartella **Cariche o Qualifiche (3)**.

Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare i campi come nella maschera riportata a lato:

-Carica: AUN;

-Data nomina/ iscrizione socio unico: nel caso in esempio 15/10/2009, data della stipula del contratto di Gruppo.

N.B. i campi "Data notifica conferimento" e "La persona ha il potere di agire..." non devono essere compilati.

-Durata: IN a tempo indeterminato;

Terminata la compilazione del modello Intercalare P, cliccare sul tasto **Chiudi** per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento per lo scarico ed invio della pratica.

³⁵ In caso di persona fisica o giuridica straniera, è possibile omettere nei dati anagrafici il codice fiscale (quando non attribuito), precisando la cittadinanza straniera.

³⁶ Rappresentante dell'impresa: il soggetto cui spetta il potere di agire in nome e per conto della società.

³⁷ Domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi; coincide normalmente, ma non necessariamente con la residenza, che è il luogo della dimora abituale della persona.



VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA

Mod.S1: Iscrizione di societa', consorzio, GEIE, ente pubbl. econom. nel
R.I.

B / ESTREMI DELL'ATTO

- ATTO N. 0001:

cod. forma Atto A

cod. Atto A01

data Atto 15/10/2009 n. repertorio 1111

Registrazione: data 21/10/2009

n. registrazione 1212

cod. uff. registrazione R31

allegato statuto/patto integrale NO

1 / CODICE FISCALE

06527680018

2 / PARTITA IVA

06527680018

3 / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ALPHA GRUPPO DI INTERESSE ECONOMICO

sigla: ALPHA G.E.I.E.

4 / FORMA GIURIDICA

codice: GE

5 / INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

stato I provincia TO cap 10123

comune TORINO frazione

via, piazza, ecc. VIA GIOLITTI n. civico 24

6 / DURATA

DURATA INDETERMINATA

7 / SCADENZA DEGLI ESERCIZI

- la scadenza del primo esercizio e' fissata al 31/12/2009

10 / OGGETTO SOCIALE

IL GRUPPO AL FINE DI AGEVOLARE E SVILUPPARE L'ATTIVITA' ECONOMICA DEI SUOI
MEMBRI, DI MIGLIORARE O DI AUMENTARE I RISULTATI DI QUESTA ATTIVITA', HA
PER OGGETTO, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL
COORDINAMENTO DELLE RISORSE DI CIASCUN MEMBRO PER PROMUOVERE L'OFFERTA DI
SERVIZI DI VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E ASSISTENZA TECNICA.....

15 / POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA

cod. organo: AUN

LA LEGALE RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO DI FRONTE AI TERZI ED IN
GIUDIZIO.....



Mod. INT/P: Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica

/ TIPO DOMANDA/DENUNCIA

- NOMINA di nuova persona

1 / DATI ANAGRAFICI (ISCRIZIONE)

PERSONA FISICA

codice fiscale DNDDNL58E16L219P sesso M

cognome DONADON nome DANILO

data di nascita 16/05/1958 cittadinanza I

luogo di nascita: stato I provincia TO

comune TORINO

RAPPRESENTANTE dell'impresa

2 / RESIDENZA ANAGRAFICA DELLA PERSONA (O INDIRIZZO SEDE SOCIETA' SOCIA)

stato I provincia TO cap 10121

comune TORINO frazione

via, piazza, ecc. VIA ROMA n. civico 16

residenza/domicilio R

3 / CARICHE O QUALIFICHE

Carica: AUN AMMINISTRATORE UNICO

data nomina/iscriz. libro soci 15/10/2009 data notifica conferimento

durata: IN A TEMPO INDETERMINATO



ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE P IN CASO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA

•Viene nominato amministratore unico dal 15/10/2009 la società Renault S.r.l., cittadinanza francese domiciliata a Boulogne Billancourt, Quai le Gallo n. 13/15, Francia, la quale nomina suo rappresentante la signora Bertotti Silvia nata a Milano il 25/03/1949, cittadina italiana, domiciliata a Torino Via po n. 15.

Tornare alla maschera principale e valorizzare nella parte denominata **Modelli e Riquadri costituenti la pratica** della maschera a lato: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello INTERCALARE P – NUOVA PERSONA e, nella sezione destra, il riqu. 3/CARICA O QUALIFICA e 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA.

I riqu. **1/DATI ANAGRAFICI** e **2/RESIDENZA ANAGRAFICA DELLA PERSONA** vengono valorizzati automaticamente.

Selezionare la cartella **Dati Generali (1-2)**, valorizzare la voce "società" e compilare il riquadro **1/DATI ANAGRAFICI** inserendo i dati anagrafici³⁸ dell'amministratore, selezionandoli dall'Anagrafica Persone oppure attivando il tasto "Compilazione manuale"



per procedere all'inserimento manuale degli stessi.

³⁸ In caso di persona fisica o giuridica straniera, è possibile omettere nei dati anagrafici il codice fiscale (quando non attribuito), precisando la cittadinanza straniera.



Selezionare la cartella **Cariche o Qualifiche (3)**.

Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare i campi come nella maschera riportata a lato:

- Carica: AUN;
- Data nomina/ iscrizione socio unico: nel caso in esempio 15/10/2009; N.B. i campi "Data notifica conferimento" e "La persona ha il potere di agire..." non devono essere compilati.
- Durata: RE fino alla revoca;

Cod. Carica	Descrizione Carica	Data nomina	Data notifica	Data Termine	Durata (Cod.)	Durata	durata (n° anni / esercizi)
AUN	AMMINISTRATORE UNICO	15/10/2009			RE	FINO ALLA REVOCA	

Selezionare la cartella **Poteri (5)**.

Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare i campi come nella maschera riportata a lato:

- Poteri associati alla carica di: riportare lo stesso codice indicato al riquadro 3/ (AUN).
- Descrizione poteri: indicare i dati(cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza) del rappresentante designato.

Terminata la compilazione del modello Intercalare P, cliccare sul tasto **Chiudi** per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento per lo scarico ed invio della pratica.



VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO
INTERCALARE P RELATIVO ALLA NOMINA AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA

Mod. INT/P: Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica

/ TIPO DOMANDA/DENUNCIA

- NOMINA di nuova persona

1 / DATI ANAGRAFICI (ISCRIZIONE)

SOCIETA'

denominaz: RENAULT S.R.L.

stato costituzione F

2 / RESIDENZA ANAGRAFICA DELLA PERSONA (O INDIRIZZO SEDE SOCIETA' SOCIA)

stato F provincia cap 92100

comune BOULOGNE BILLANCOURT frazione

via, piazza, ecc. QUAI LE GALLO n. civico 13/15

residenza/domicilio D

3 / CARICHE O QUALIFICHE

Carica: AUN AMMINISTRATORE UNICO

data nomina/iscriz. libro soci 15/10/2009 data notifica conferimento

durata: RE FINO ALLA REVOCA

5 / POTERI DI RAPPRESENTANZA

cod. carica AUN

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO PERSONA GIURIDICA

"RENAULT S.R.L.": BERTOTTI SILVIA, NATA A MILANO IL 25/03/1949, DOMICILIATA

A TORINO VIA PO N. 15 CITTADINANZA ITALIANA.



LA NORMATIVA

REGOLAMENTO CEE 25 LUGLIO 1985, N. 2137/85

- Art. 6 1. Il Gruppo è iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1.
- Art. 7 1. Il contratto di Gruppo è depositato presso il registro di cui all'articolo 6. Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti:
- a) ogni modifica del contratto del Gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del Gruppo;
 - b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del Gruppo;
 - c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del Gruppo, conformemente all'articolo 15;
 - d) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del Gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni;
 - e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel Gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1;
- Art. 10 1. Ogni dipendenza del Gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'iscrizione, il Gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro in cui si trova la sede è obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza.

D.LGS. 23 LUGLIO 1991, N. 240

- Art. 3 (Iscrizione e deposito)
1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.
 2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
 3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.



- Art. 5 (Persona giuridica amministratore)
1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.
 2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonchè il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.
 3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

D.P.R. 581/95

- Art. 7 c. 2 (Registro delle imprese)
- Nel registro delle imprese sono iscritti:
- a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
 - 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
 - 2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
 - 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
 - 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ;
 - 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
 - 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
 - 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
 - 9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
 - b) gli atti previsti dalla legge.